

Osservazioni Utilitalia - DCO 307/2017/R/com**Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione****Osservazioni generali**

L'avvio del procedimento di cui alla delibera 237/2017/R/com per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle Imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio appare la corretta risposta alle istanze degli Operatori, alla luce dell'assenza negli attuali meccanismi di riconoscimento tariffario – TIT e RTDG – di apposite misure, come ricordato dalla stessa AEEGSI nella citata delibera.

Notiamo tuttavia che nel DCO AEEGSI si affermi esplicitamente che non sono oggetto di riconoscimento tariffario i costi sostenuti per il rispetto degli obblighi in materia di unbundling contabile e funzionale (cfr. delibera n. 11/07 e s.m.i.) tra i quali i costi per la separazione fisica delle banche dati, che anch'essi, ad oggi, non sembrerebbero coperti dai meccanismi tariffari nel settore gas e solo parzialmente nel settore elettrico a seguito delle modifiche introdotte dalla regolazione dalla delibera 654/2015/R/eel (riconoscimento puntuale dei costi di commercializzazione per le Imprese ammesse al regime individuale). Tali costi per le Imprese associate sono tanto e forse più significativi di quelli oggetto del presente DCO, tenuto conto, ad esempio per il settore elettrico, che con la delibera arg/elt 199/11 è stata soppressa la perequazione dei costi di commercializzazione deputata proprio a remunerare i costi sostenuti dai distributori per la separazione fisica delle banche dati (come già segnalato da Utilitalia in risposta ai DCO 335/2015/R/eel – cfr. spunto S5 – e 446/2015/R/eel – cfr. spunto S11).

Per tali ragioni auspichiamo che AEEGSI provveda al corretto riconoscimento di tutti i costi sostenuti dagli Operatori, dichiarandoci sin da subito disponibili sia ad avviare il confronto con i competenti Uffici del Regolatore, sia a fornire il nostro contributo nell'ambito di future consultazioni ad hoc, per l'individuazione delle modalità più consone per il ristoro degli investimenti effettuati e dei costi operativi sostenuti.

Per quanto concerne specificatamente l'oggetto del DCO e quindi i criteri per il riconoscimento dei costi per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, auspichiamo necessarie semplificazioni procedurali per quanto concerne le raccolte dati dei costi sostenuti per il debranding nonché del criterio di efficienza alla base del riconoscimento dei costi ed, in ogni caso, la definizione di meccanismi di rapida attuazione che limitino al massimo gli oneri per le Imprese, pur tutelando gli sforzi messi in campo da ciascuna di esse.

Ulteriori considerazioni puntuali sono espresse di seguito in risposta agli spunti di consultazione.

Spunti di consultazione**S1. Osservazioni in relazione alle tipologie di costo e al perimetro temporale per l'individuazione dei costi di debranding ammissibili a riconoscimento tariffario.**

Concordiamo nell'individuazione delle tipologie di costo identificate al punto 5.6 del DCO. Tuttavia si segnala che tale classificazione non era ovviamente nota in fase di imputazione contabile dei costi al momento in cui sono stati sostenuti (perlomeno per gli anni antecedenti al

2017 e sino alla pubblicazione del provvedimento definitivo) e pertanto AEEGSI dovrà necessariamente riconoscere margini di flessibilità ai Distributori nella rendicontazione dei dati di costo nell'ambito delle raccolte dati, qualora confermato l'orientamento di cui al punto 5.17 che prevede la distinzione tra costi operativi e costi di capitale disaggregati per le tipologie di cui al punto 5.6.

S2. In relazione ai costi di comunicazione sostenuti per informare clienti finali e soggetti terzi interessati, si chiede alle imprese distributrici di voler precisare i criteri adottati per l'individuazione delle modalità di svolgimento e per il dimensionamento delle campagne informative.

...

S3. Osservazioni in merito alle ipotesi per il riconoscimento dei costi relativi al debranding per le imprese di distribuzione di gas naturale.

Come espresso nelle osservazioni generali, il riconoscimento dei costi per il debranding dovrà avvenire con una metodologia semplificata anche perché la richiamata flessibilità nella dichiarazione dei dati di costo (cfr. spunto di consultazione S1) potrebbe complicare l'effettuazione di analisi di benchmark basate sui dati trasmessi dalle Imprese, rendendo non significativa l'individuazione della frontiera efficiente.

In ogni caso facciamo presente che non tutte le voci di costo di cui al punto 5.6 sono funzione del numero di POD/PDR serviti.

Tutto ciò considerato, tenuto conto dei primi riscontri degli Operatori circa l'entità dei costi sostenuti per l'attività – tema sollevato anche da AEEGSI al punto 6.20 – e con riferimento specificatamente a quanto proposto nel DCO, stante prime considerazioni, reputiamo preferibile il riconoscimento di una componente tariffaria espressa in euro e non per POD/PDR, differenziata per Impresa, aggiuntiva alla tariffa di riferimento anche al fine del rispetto di criteri di efficienza amministrativa.

In merito alle tempistiche di riconoscimento dei costi, non sembra chiaro come si concilia il punto 5.16 del DCO che prevede 2 step di definizione dei riconoscimenti tariffari (2015-16 e 2017) e il punto 4.1 che prevede l'adozione del provvedimento finale entro il 28 febbraio 2018. In tal senso riteniamo opportuno che AEEGSI fornisca qualche ulteriore dettaglio circa il riconoscimento, a valle dell'ultima data indicata, di componenti aggiuntive della tariffa di riferimento per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Vogliamo segnalare a proposito un ulteriore elemento. Sebbene il DCO faccia espresso riferimento ai costi del debranding sostenuti dai Distributori non dobbiamo escludere che l'ottemperanza alle disposizioni regolatorie sia avvenuta operando una separazione del marchio e delle politiche di comunicazione a valere su altre Imprese del Gruppo societario.

La finalità regolatoria in alcuni è stata raggiunta anche con soluzioni che hanno visto coinvolto l'operatore della Vendita che realizzato attività di ridefinizione del marchio e delle conseguenti comunicazioni al mercato. Riteniamo che una riflessione volta a considerare anche tali fattispecie sia necessaria e ci attendiamo dall'AEEGSI nel prosieguo della istruttoria una proposta in merito.

S4. Osservazioni in merito alle ipotesi per il riconoscimento dei costi relativi al debranding per le imprese di distribuzione di energia elettrica.

Non esprimiamo considerazioni aggiuntive rispetto alla risposta allo spunto di consultazione S3 per le Imprese ammesse al regime individuale.

Per quanto concerne le Imprese ammesse al regime parametrico, prescindendo dalle proposte di modifiche della soglia di accesso al regime individuale presentate dalla Federazione agli uffici di AEEGSI con lettera del 12 maggio scorso (protocollo Utilitalia 969/17) alla Direzione infrastrutture, facciamo presente, come osservato precedentemente, che non tutte le tipologie di costo di cui al punto 5.6 (ad esempio le lettere a e b) sono funzione del numero di POD serviti, per cui l'eventuale quantificazione dei maggiori oneri basata su costi medi efficienti sostenuti dalle Imprese per quanto riguarda almeno i costi di capitale dovrà tener conto di opportuni driver che contemperino l'impossibilità di considerare effetti di scala.